

Studio Legale



DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE
AVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI

All'interno:

- *Diritto del lavoro*
- *Condominio*
- *Diritto di locazione*
- *Circolazione stradale*
- *Diritto di famiglia*
- *Sanzioni amministrative*

LA RIFORMA DELLA TELEVISIONE E DEL SERVIZIO PUBBLICO

Riforma della televisione e della Rai, tutela del pluralismo dell'informazione, soluzione del conflitto di interesse sono parole d'ordine prive di senso in Italia? La situazione italiana, nel campo della Tv, era ed è in effetti anomala rispetto ai paesi europei: e l'anomalia non è solo il cumulo in una sola persona del ruolo di leader politico e di magnate della comunicazione. Sono un unicum anche il duopolio Rai-Mediaset, la concentrazione delle risorse pubblicitarie in pochissime mani, la collusione tra media e sistema politico, il controllo partitico sulla Rai, lo scadimento della qualità della televisione pubblica e la sua omologazione alle reti commerciali.

Dopo il primo semestre del Governo Prodi, si può iniziare a vedere se sia stato fatto qualche passo perché l'Italia ridiventi, in fatto di televisione, un "paese normale". È questa del resto una lunga battaglia, iniziata all'inizio degli anni '80 e sinora sempre persa.

Il Parlamento ha di nuovo la possibilità di dare regole moderne ed equilibrate a quello che è insieme uno dei settori industriali più rilevanti e il luogo principale ove si svolge il dibattito democratico. E questo è l'obiettivo che il ministro Gentiloni ha dichiarato di perseguire nel disegno di legge sul sistema televisivo presentato ad ottobre e nel progetto di riforma della Rai ancora in gestazione.

Che cosa prevede il primo disegno di legge Gentiloni?

Non una riforma complessiva della Legge Gasparri, ma pochi interventi chirurgici, in un'ottica che vorrebbe favorire la concorrenza e il mercato: interviene sull'ostica ma decisiva questione delle frequenze, cercando di porre un limite all'accaparramento da parte dei maggiori operatori, fissa un tetto alla raccolta pubblicitaria - molto alto, il 45% dei ricavi pubblicitari del settore televisivo -, disciplina la transizione al digitale prevedendo che Rai e Mediaset vi trasferiscano una rete entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, elimina quella strana e irrealizzabile privatizzazione della Rai che la Legge Gasparri aveva disegnato. *Segue in ultima pagina*

1 - LAVORO

1 - LAVORO

Contratto di Associazione in partecipazione e lavoro subordinato	2
Lavoro straordinario: onere probatorio	2
Lavoro straordinario del dirigente	3
Abrogazione della favorevole tassazione dell'incentivo per l'esodo dei dipendenti	3
Lavoro straordinario degli autotrasportatori	3
Legittimo il licenziamento di chi dorme sul luogo di lavoro	4
Contributi previdenziali: prescrizione e rendita vitalizia	4
Visita medica domiciliare	4
T.F.R. - Trattamento di fine rapporto	5

2 - CONDOMINIO

Amministratore del Condominio e abusi	5
Balconi condominiali	5
Amministratore e contabilità condominiale	6
Obbligo dell'amministratore di consegna del denaro	6

3 - DIRITTO DI LOCAZIONE

Responsabilità del locatore per inadempimento del conduttore al regolamento condominiale	7
Locazione: miglioramenti ed addizioni	7
Azione contro il conduttore di un immobile per turbative, molestie o altro	7

4 - CIRCOLAZIONE STRADALE

Cintura sicurezza: padre responsabile della morte della figlia	8
Il carcere per chi ostruisce l'area condominiale	8
Cassazione: costituisce tentativo di omicidio il lancio di sassi dal cavalcavia	9

5 - DIRITTO DI FAMIGLIA

Forma di mantenimento del figlio maggiorenni	9
Modificabilità delle condizioni della separazione dei coniugi	10
L'assegno lo paga il datore di lavoro	10

6 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Solidarietà nel pagamento della sanzione amministrativa	11
Chiedere l'audizione personale contro le sanzioni amministrative	11

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO

La corte di Cassazione ha affermato che, per distinguere la figura del contratto di associazione in partecipazione (che si caratterizza per l'apporto della prestazione lavorativa da parte dell'associato) dalla figura del lavoro subordinato, occorre effettuare un'indagine volta a cogliere la prevalenza degli elementi essenziali che caratterizzano le due diverse figure contrattuali.

Per la corte di Cassazione, l'associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza, per l'associato, di un rischio d'impresa, mentre il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni all'associato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che esercita il potere decisionale nell'organizzazione dell'impresa. (Cassazione n. 12261 / 2005)

LAVORO STRAORDINARIO: ONERE PROBATORIO

La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che l'onere di fornire la prova sull'effettuazione delle ore di lavoro straordinario e sul loro mancato pagamento da parte del datore di lavoro incombe esclusivamente sul lavoratore che ne fa richiesta. Questo obbligo deve essere assolto in modo idoneo e rigoroso. Il datore di lavoro, di fronte alla richiesta del suo dipendente, può limitarsi semplicemente ad affermare che l'interessato non ha mai effettuato prestazione di ore di lavoro straordinario. Il datore di lavoro non ha l'obbligo di fornire alcuna prova contraria rispetto a quanto dedotto dal dipendente.

LAVORO STRAORDINARIO DEL DIRIGENTE

Il dirigente non ha diritto di percepire il compenso per il lavoro straordinario effettuato, perché per legge egli non ha limitazione al suo orario di lavoro. Questo suo diritto al pagamento delle ore di straordinario può sorgere solo nel caso in cui egli abbia pattuito con il datore di lavoro, come condizione di miglior favore rispetto alla normativa di legge, una limitazione del suo orario di lavoro. Il dirigente, però, se la durata della sua prestazione lavorativa eccede i limiti della tollerabilità, ha diritto comunque al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate o al risarcimento del danno per l'eccessiva gravosità della sua prestazione lavorativa. Questa tutela ha la fonte nel diritto alla salute costituzionalmente garantito. La norma costituzionale prevale sulla norma ordinaria e sul contratto collettivo.

ABROGAZIONE DELLA FAVOREVOLE TASSAZIONE DELL'INCENTIVO PER L'ESODO DEI DIPENDENTI

Fino al mese di luglio 2006, le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di incentivo all'esodo previsto per le donne di età superiore a 50 e per gli uomini di età superiore a 55 anni hanno goduto di un trattamento fiscale privilegiato, poiché esse avevano una tassazione separata e inferiore rispetto alla normale retribuzione. Il parlamento dal luglio 2006, però, ha abrogato questa disposizione favorevole per il lavoratore e per le aziende. La norma stabiliva l'applicazione della medesima aliquota calcolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto ridotta alla metà. D'ora in poi, anche le somme corrisposte per incentivo all'esodo sono soggette alla normale tassazione fiscale. Con questa previsione, come altre dello stesso spirito in passato, si è soppressa una norma che incoraggiava le conciliazioni e gli esodi. Semplice e dannosa macelleria finanziaria del governo. Si pesca sempre dove è facile colpire. Il fuoco amico è sempre quello mortale.

LAVORO STRAORDINARIO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

La Corte di Cassazione in una sua sentenza ha affermato che, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, se contestati, non costituiscono da soli piena prova. Occorre che questi dischi siano supportati da ulteriori elementi, anche se di carattere indiziario o presuntivo. La norma impone un particolare dovere di diligenza da parte del prestatore d'opera che reclami un compenso maggiore.

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DI CHI DORME SUL LUOGO DI LAVORO

Abbandonarsi ad un pisolino sul posto di lavoro può costare molto caro. La Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento, in quanto “l’addormentamento del lavoratore costituisce abbandono doloso del posto di lavoro”. Il caso sottoposto all’esame dalla Corte di Cassazione riguardava una guardia giurata, che si era addormentato “durante l’orario di servizio all’interno della propria auto” parcheggiata a pochi metri dall’ospedale che doveva sorvegliare. Il giudice di primo grado (all’epoca il Pretore), contrariamente al giudice dell’appello e alla Corte di Cassazione, aveva ritenuto eccessivo il provvedimento del licenziamento e lo aveva annullato. Il lavoratore aveva attribuito il suo stato di sonnolenza a delle medicine che aveva ingerito.

Trattandosi di valutare i fatti si giustificano le diverse pronunce dei giudici investiti della decisione.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: PRESCRIZIONE E RENDITA VITALIZIA

Nel caso in cui il datore di lavoro non versi i contributi previdenziali dovuti per la prestazione lavorativa, l’Inps può chiederne il pagamento se non sono già decorsi 10 anni dal momento in cui i contributi dovevano essere versati. Dal primo gennaio 1996, questo termine è stato ridotto a 5 anni. Se questo termine è decorso, i contributi non possono essere più richiesti né versati spontaneamente.

Il lavoratore interessato, che subisce questa prescrizione, può però chiedere all’Inps la costituzione di una rendita vitalizia per ottenere l’accredito del periodo di omissione contributiva. I costi di questo accredito sono a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore, per la concessione della costituzione della rendita vitalizia, deve fornire all’istituto previdenziale la prova certa dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato. La prova deve essere costituita da buste paga, libri paga e matricola, libretti di lavoro, lettere di assunzione, sentenze di integrazione nel posto di lavoro, verbale di conciliazione davanti all’autorità giudiziaria etc.

VISITA MEDICA DOMICILIARE

Se il lavoratore in malattia è assente dal suo domicilio perché si è recato presso un centro specializzato per sottoporsi a visita o a cura, la sua assenza è pienamente giustificata e non può pertanto essere oggetto di sanzione disciplinare o previdenziale. Il lavoratore, però, deve idoneamente provare, se del caso, questo suo impedimento ad essere presente nel domicilio procurandosi opportunamente la relativa documentazione medica giustificativa.

T.F.R.- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto, s u b i r à una profonda modifica con il 2007, mentre quello maturato sino alla data del 31 dicembre 2006 continuerà ad essere gestito come prima.

A decorrere dall' 1 gennaio 2007, i dipendenti delle aziende con oltre 49 dipendenti devono decidere sulla destinazione del loro tfr scegliendo tra queste ipotesi:

- destinare il T.F.R. al Fondo di

Previdenza complementare di appartenenza;

- destinare il T.F.R. al Fondo costituito presso l'INPS.

Nel caso in cui il lavoratore interessato non provveda ad esprimere la sua preferenza entro il 30 giugno 2007, il suo T.F.R. che maturerà a decorrere dall' 1 luglio 2007 sarà versato, automaticamente, dal datore di lavoro al fondo di previdenza di appartenenza.

2 - CONDOMINIO

AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO E ABUSI

Per reprimere e per far cessare gli abusi, l'amministratore non ha la necessità di munirsi di alcuna previa delibera assembleare, perché egli è già tenuto per legge a curare l'osservanza del regolamento del condominio allo scopo di tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'edificio. L'amministratore del Condominio, inoltre, se il regolamento condominiale lo prevede, può applicare sanzioni pecuniarie ai singoli condomini responsabili delle violazioni delle norme del regolamento.

BALCONI CONDOMINIALI

I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso. Tuttavia, il rivestimento del p a r a p p e t t o e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata. (Cass.civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 637). In quest'ultimo caso, l'obbligo di sopportare le spese per la loro ristrutturazione o il loro rifacimento incombe sulla generalità dei condomini con la ripartizione secondo le quote millesimali.

AMMINISTRATORE E CONTABILITÀ CONDOMINIALE

La contabilità presentata dall'amministratore del condominio non è necessario che sia redatta secondo le modalità prescritte per i bilanci delle società.

Essa, però, deve essere redatta in modo da rendere intellegibili ai condomini sia le voci di entrata che quelle di uscita, con le quote di ripartizione.

L'amministratore deve inoltre fornire i documenti giustificativi delle spese sostenute, dei pagamenti effettuati dai

singoli condomini con le eventuali esposizioni debitorie.

Egli deve fornire ai condomini tutti gli elementi contabili e di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato da lui eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione.

OBBLIGO DELL'AMMINISTRATORE DI CONSEGNA DEL DENARO

L'amministratore del condominio, cessato definitivamente il suo incarico, configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza; è perciò tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio. Questo suo obbligo include anche quello di consegnare immediatamente al nuovo amministratore, o alla persona che l'assemblea condo-

miniale ha designato, tutte le somme che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme disponibili si riferiscono. Ciò perché il codice civile prevede esplicitamente che "il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Se ciò l'amministratore non fa egli incorre in responsabilità penale."

AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

Per una maggiore speditezza e semplicità, inoltrate le vostre richieste utilizzando la posta elettronica dello Studio. Otterrete risposta immediata senza inutile e fastidiosa perdita di tempo o attesa al telefono. I nuovi mezzi informatici, e internet in prima linea, rendono i rapporti Avvocato-Cliente più diretti e rapidi. La posta elettronica dello Studio é sempre aperta in tutte le ore e in tutti i giorni!

cartbiagio@tiscali.it

3 - DIRITTO DI LOCAZIONE

RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE AL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Il locatore ha l'obbligo di far sì che il conduttore dell'immobile locato adempia esattamente le norme del regolamento condominiale. In presenza di un eventuale inadempimento qualificato del conduttore, il locatore può agire nei suoi confronti per chiedere la risoluzione del contratto. Il locatore è responsabile, nei confronti del Condominio e degli altri condomini, dell'inadempimento posto in essere dal suo conduttore. Ciò comporta che il condominio, nella persona del suo amministratore, o i singoli condomini possano agire nei confronti del proprietario locatore per il fatto del loro inquilino.

LOCAZIONE: MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI

Il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della ricezione. A nessuna indennità il conduttore ha diritto nell'ipotesi di mancanza di consenso da parte del locatore, a nulla rilevando che il locatore acquisisca le addizioni. Se, invece, le addizioni comportino deterioramento della cosa locata, il locatore può chiedere al conduttore il risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'eliminazione delle opere abusivamente eseguite, oppure in forma generica chiedendo il corrispettivo monetario.

AZIONE CONTRO IL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE PER TURBATIVE, MOLESTIE O ALTRO

In caso di turbative, molestie o immissioni di rumori, fumi o altro eccedenti la normale tollerabilità, la parte offesa può farle cessare promuovendo la relativa azione nei confronti del loro autore materiale che, nel caso in cui l'immobile sia locato o detenuto comunque da terzi, può essere diverso dal proprietario dell'immobile.

Ugualmente si può agire quando l'immobile sia destinato ad un uso vietato dal regolamento condominiale, potendo anche in questo caso ottenersi la cessazione della destinazione abusiva, agendo direttamente nei confronti del conduttore che ha posto in essere il comportamento illegittimo.

4 - CIRCOLAZIONE STRADALE

CINTURA SICUREZZA: PADRE RESPONSABILE DELLA MORTE DELLA FIGLIA

Nel 1993 un conducente trasportava la piccola figlia sulla sua autovettura, che tamponava violentemente un'altra autovettura che lo precedeva in una corsia di sorpasso, subendo a sua volta il tamponamento da parte di un'altra auto che non riusciva ad arrestare in tempo la sua corsa. Nello scontro, la piccola figlia, che viaggiava priva di cinture di sicurezza, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo dell'auto ed ha riportato traumi tali che ne hanno determinato la morte. I giudici, sia di merito (Tribunale, Corte d'appello) che la Corte di Cassazione, hanno ritenuto all'unanimità il padre responsabile dell'omicidio colposo della figlia, condannandolo alla pena detentiva della reclusione. La mancanza di cinture di sicurezza allacciate, per i concordi giudici, è stata la causa che ha determinato il decesso e conseguentemente la responsabilità penale del padre. Le cinture devono essere sempre allacciate, senza esclusione alcuna.

Il padre, oltre alla perdita della figlia, ha anche dovuto subire la condanna del giudice penale.

IL CARCERE PER CHI OSTRUISCE L'AREA CONDOMINIALE

La Corte di Cassazione ha giudicato il comportamento di un conducente che aveva lasciato la propria auto davanti al passo carraio di un condominio e aveva chiesto tempo per spostarla, avendo da fare. La Corte di Cassazione penale ha ritenuto che questo comportamento non è solo maleducato, ma integra gli estremi del reato di violenza privata. Il conducente, così, ha avuto inflitta la pena di dieci giorni di reclusione. Per la Corte di Cassazione non si può impunemente ostacolare e impedire la libera uscita dal condominio di un palazzo. Si tratta di un reato che priva coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa.

Lo stesso reato potrebbe essere contestato a chi parcheggia in doppia fila ed impedisce il libero movimento delle altre auto che si trovano così il passaggio ostruito. L'ordinamento giuridico ben prevede le giuste sanzioni contro atti che non sono semplici comportamenti di maleducazione ma comportamenti penalmente rilevanti per chi limita l'altrui libertà d'azione.

Per meglio comunicare

Per le consultazioni o informazioni che non richiedano la presenza personale in studio, suggeriamo di utilizzare la posta elettronica cartbiagio@tiscali.it

CASSAZIONE: COSTITUISCE TENTATIVO DI OMICIDIO IL LANCIO DI SASSI DAL CAVALCAVIA

La Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 5436/2005) ha affermato che costituisce tentativo di omicidio il lancio di sassi da un cavalcavia sulla strada sottostante. I Giudici della Corte hanno infatti osservato che “tale azione, seppure non diretta, in ipotesi, a colpire singoli autoveicoli, è idonea, per la non facile avvisabilità degli oggetti che cadono all’improvviso dall’alto o che comunque siano già giunti al suolo sulla carreggiata, mentre i conducenti sono intenti ad osservare le macchine che

precedono e seguono e per la consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada, a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve intendersi diretta la volontà dell’agente”. Il fenomeno negli anni passati ha assunto manifestazioni preoccupanti e la severità dei giudici è pienamente giustificata. Le sentenze aiutano nella dura repressione di questi fatti delittuosi compiuti per puro spirito di macabro divertimento.

5 - DIRITTO DI FAMIGLIA

FORMA DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

L’obbligazione di assistenza e mantenimento dei genitori a favore dei figli si estende oltre il raggiungimento della maggiore età e fino a quando i figli non sono in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

La forma del mantenimento si consegue attraverso l’obbligo di corrispondere un assegno periodico.

Questo assegno è versato dal genitore obbligato direttamente al figlio maggiorenne o al genitore con il quale il figlio maggiorenne convive.

Nel contrasto tra le parti decide il tribunale.

La norma giuridica, rimettendo la concreta decisione su chi debba riscuotere l’assegno periodico all’ampio potere decisionale e discrezionale del giudice, ha voluto eliminare ogni forma di automatismo, ren-

dendo legittimati ad agire tutti i soggetti interessati (padre, madre, figlio).

Il giudice deve valutare così le concrete circostanze in fatto poste al suo esame, come ad esempio l’età del figlio, le modalità della coabitazione, il luogo di studio e ogni altro utile elemento.

La corte di Cassazione ha affermato che “in linea di principio, qualora il figlio divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente non chieda che l’assegno, disposto per il suo mantenimento a favore del coniuge affidatario, gli sia corrisposto direttamente, deve ritenersi che persista da parte di detto coniuge la legittimazione a riscuoterlo “iure proprio” a titolo di rimborso di quanto costantemente anticipato per conto dell’altro coniuge, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza. (Cassazione n. **11320/2005**).

MODIFICABILITÀ DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Le condizioni economiche, sia nella separazione personale dei coniugi che in occasione di divorzio, possono essere modificate in ogni tempo se sopravvengono "giustificati motivi", che si identificano nelle variazioni delle situazioni di fatto poste a fondamento dell'originaria pattuizione tra i coniugi o della sentenza. L'assegno di mantenimento può essere diminuito, riconosciuto ex

novo, integralmente soppresso oppure aumentato.

Il tutto preordinato al fine di assicurare ad uno dei due coniugi, privo di adeguati mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, il mantenimento di un tenore di vita sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni delle parti ed in proporzione delle rispettive possibilità economiche.

L'ASSEGNO LO PAGA IL DATORE DI LAVORO

L'articolo 156 del codice civile prevede che "in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto".

La Corte di Cassazione, decidendo su un marito che non versava l'assegno di mantenimento all'ex moglie, ha ordina-

to al datore di lavoro dell'uomo di versare direttamente alla moglie l'importo dovuto a titolo di alimenti detraendolo così dalla busta paga mensile. In tal modo, il datore di lavoro, mensilmente, provvede a distribuire la retribuzione versandone una parte al suo dipendente e l'altra alla moglie. In questo modo, il coniuge beneficiato attinge direttamente alla fonte, o forziere, evitando ritardi, inadempienze o ripetuti atti di precetto e di pignoramento.

**Lo studio dispone di tutti i contratti collettivi di lavoro scaduti e vigenti.
Si tratta di una collezione vasta e fondamentale.
Si possono elaborare i conteggi della parte economica
dei contratti collettivi con un sistema informatico aggiornato mensilmente.
Gli interessati possono ottenere qualsiasi elaborazione contabile
in modo veloce, certo e sicuro.**

6- SANZIONI AMMINISTRATIVE

SOLIDARIETÀ NEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

La normativa in materia di diritto del lavoro e in materia antinfortunistica prevede una massiccia presenza di sanzioni amministrative poste a difesa e presidio dell'osservanza delle norme. Uno dei principi fondamentali in materia è quello relativo all'obbligo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica e il suo organo fisico di rappresentanza. La norma prevede che la sanzione amministrativa deve essere pagata, in solido tra loro, dalla persona fisica che rappresenta l'ente e dall'ente stesso. In pratica, se una società non provvede al pagamento della sanzione amministrativa, può essere chiamata al pagamento la persona fisica che all'epoca dell'infrazione ricopriva la carica di rappresentante legale. Le sanzioni amministrative, pertanto, possono essere veramente molto afflittive per chi ricopre la carica di amministratore di società. In aiuto dell'amministratore vi è solo la previsione che questo suo obbligo di pagamento non si trasmette agli eredi. La morte dell'obbligato, pertanto, comporta l'estinzione della sanzione.

CHIEDERE L'AUDIZIONE PERSONALE CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione amministrativa, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità che emette i provvedimenti di sua competenza (archiviazione o ordinanza - ingiunzione). Questa autorità non può emettere il suo provvedimento senza aver sentito gli interessati, che ne hanno fatto richiesta. Nel caso in cui sia stata fatta istanza di audizione, ma l'autorità competente a ricevere il rapporto non abbia provveduto a convocare il presunto trasgressore, si pone il problema delle conseguenze che si producono sull'ordinanza ingiunzione adottata senza il rispetto di questa prescrizione. Si può affermare che questa inosservanza costituisca un grave vizio della procedura, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere considerata annullata. Chiedere, pertanto, di essere sentiti oralmente prima dell'adozione dell'emanazione dell'ordinanza costituisce un fondamentale diritto che va sempre opportunamente esercitato dall'interessato.

**Studio Legale Avvocati
Biagio Cartillone
Giorgio Enea Vigevani**

Via E. Besana 9

20122 Milano - Italy

Tel. 02 5457952

02 5457942

Fax 02 54118473

www.biagiocartillone.com

Ideazione e realizzazione:

Prof. Giulio Enea Vigevani

Avv. Beatrice Boschi Vigevani

Hanno collaborato:

Avv. Angela Iascone

Avv. Maurizio Zanaboni

Dott. Alessandro Mezzano

Dott. Marianna Lopis

**e-mail: cartbiagio@tiscali.it
givige@tin.it**

Potete ricevere il De Legibus
per e-mail inviandoci
il vostro indirizzo

Segreteria

Oriana Cartillone

Gabriella Costanzo

Jessica Picardi

**f casa editrice
la fiaccola** - Milano

Tipografia Abbiati

Via Padova, 5 - Milano

Segue dalla prima pagina

LA RIFORMA DELLA TELEVISIONE E DEL SERVIZIO PUBBLICO

Nel complesso, appare un compromesso prudente, attento alle ragioni del mercato, certo non un “atto di banditismo” contro qualcuno.

La domanda vera è questa: che cosa ha di diverso questo progetto per riuscire dove si era sempre fallito, per non trasformarsi in una delle tante normative di bei principi e di impossibile applicazione?

Qui la risposta è più ardua: anche il progetto Gentiloni contiene alcuni dei virus che hanno eroso le leggi precedenti: il rinvio dell’applicazione ad una data futura e incerta, l’attesa di effetti miracolistici dalle nuove tecnologie, la previsione di una “eterna transitorietà” nella quale le regole non trovano applicazione, l’assenza di sanzioni adeguate.

Sarà probabilmente nella discussione in Parlamento che si chiarirà l’effettiva volontà di affrontare con serietà il grande tema della concorrenza e del pluralismo nello scenario digitale e multimediale.

Altrettanto importante sarà la posizione che il Governo e il Parlamento assumeranno sulla Rai e sul modello di servizio pubblico che si immagina. Solo distinguendo la programmazione e la qualità Rai da quelle delle televisioni private, solo indicando ciò che la Rai deve fare e soprattutto ciò che la Rai non deve fare (ad esempio, programmi nei quali persone più o meno famose svedono la propria dignità o nei quali in prima serata si regalano milioni di euro senza merito), si può rompere quella corsa all’audience e quel duopolio asfissiante che da ormai un quarto di secolo caratterizza la situazione italiana. Il successo di tale impostazione ha ovviamente quale preconditione la risoluzione della questione dell’autonomia della Rai dal potere politico. Ed è qui che si potrà verificare la corrispondenza tra i proclami e la realtà.